SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÍ 21 FEBBRAIO 1968

(76^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE DISEGNI DI LEGGE « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (2340) (D'iniziativa dei senatori Cuzari ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione): PRESIDENTE . . Pag. 914, 917, 919, 920, 921, 923 924, 925, 926, 927, 928 915, 916, 917, 919, 920, 921 Banfi, relatore . 922, 923, 924, 925, 926, 927 926, 927 BERNARDINETTI COPPI 916, 919, 920, 922, 923, 924 916, 917, 918, 919, 921, 922 Francavilla . . . 923, 924, 925, 926 Mammucari 917, 919, 920 Picardi, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . 914, 916 917, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 928 PONTE 916, 917, 919, 922 « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici » (2688) (D'iniziativa dei deputati Arnaud ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

COPPI .														Pag.	930
FRANCAVI	LL	A													930
PICARDI,	Sc	otto	se	gre	eta:	rio	Ġ	li .	Sto	ito	p	er	ľi	n-	
dustria,	il	COI	nn	nei	cie) 6	e 1	'ar	tig	iar	ıat	0			930
SECCI .															929
Zannini,	, r	elat	or	e										928,	930

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Moro, Ponte, Secci, Trabucchi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlanda, Molinari, Perugini, Vecellio e Veronesi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosati, Vallauri, Lombari, Giardina e Coppi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Cuzari ed altri: « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (2340)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Cuzari, Di Grazia, Deriu, Molinari e Di Rocco: « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta, iniziatasi la discussione generale, si ritenne opportuno, dovendo il disegno di legge essere approvato con la massima urgenza e mancando i pareri delle Commissioni di merito, rinviare il seguito della discussione; e si pregò nello stesso tempo il Sottosegretario di fare in modo che il Governo studiasse il problema, al fine di condurre in porto il più rapidamente possibile il provvedimento.

Debbo comunicare che in data 31 gennaio 1968 ci è pervenuto, da parte della 5ª Commissione, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti proposti dal Governo, fra i quali tre articoli aggiuntivi, fa presente che l'ultimo articolo, che diviene articolo 10, dev'essere così formulato:

"All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle Amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera".

La Commissione non si oppone all'ulteriore corso del disegno di legge, nel testo

proposto dal Governo con la sopra riportata modificazione dell'articolo 10 ».

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. È noto alla Commissione che il Ministero dell'industria aveva predisposto un disegno di legge per dare una sistemazione organica, provvedendosi alla liquidazione dell'EZI, al personale che aveva operato alle dipendenze dell'Ente stesso. Ma, approssimandosi la fine della legislatura, poichè mancava il concerto degli altri Ministeri, è stato necessario inserirsi nel disegno di legge Cuzari ed altri per permettere che il provvedimento, opportunamente modificato fosse rapidamente varato.

Preoccupato di raggiungere il fine che si era proposto, il Governo ha pertanto predisposto degli emendamenti ai vari articoli del disegno di legge in esame che si rifanno al testo originariamente preparato dal Ministero.

Alcuni di tali emendamenti hanno carattere puramente formale, tecnico-giuridico, altri invece si riferiscono alla sostanza del provvedimento.

Un punto che aveva destato delle perplessità era quello della copertura; e fu proprio a motivo di tali perplessità che fui costretto nella precedente seduta a chiedere un rinvio. Oggi la riserva relativa alla copertura è stata sciolta: all'onere derivante dall'assunzione del personale alle dipendenze dell'Amministrazione statale si provvede nel modo indicato dall'articolo 9 suggerito dalla 5ª Commissione finanze e tesoro.

Con l'approvazione delle norme in esame si sistemerà la posizione di circa 40 unità, che verranno a far parte in soprannumero dei ruoli del Ministero dell'industria. Vorrei pertanto pregare la Commissione di approvare il disegno di legge con le modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE, Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 9° COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'Accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della CEE, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, Tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 732.

A questo articolo il Governo propone una modifica puramente formale. Si tratta, in sostanza, di correggere un errore contenuto nel teste, esattamente di sostituire le parole: « n. 732 », con le altre: « n. 723 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287 e successive modificazioni, è posto in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Il Governo propone anche a questo articolo un emendamento formale, e cioè sostituire alle parole: « con le norme », le altre: « ai sensi e con le modalità ». Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il Governo propone di inserire dopo l'articolo 2 il seguente articolo 2-bis:

« È autorizzata la cessione a titolo gratuito del Centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'EZI alla Regione siciliana.

Le modalità della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la Regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri beni patrimoniali dell'EZI siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.

Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione ».

B A N F I , relatore. Questo articolo si rende necessario per disporre dei beni dell'Ente zolfi. In particolare, l'Ente è proprietario del centro industriale di Terrapelata, che è stato recentemente migliorato ed ampliato. Il Centro va trasferito alla Regione siciliana, ma occorre che ciò sia disposto con una norma, altrimenti verrebbe trasferito puramente e semplicemente al demanio in sede di liquidazione.

Per spiegare la seconda parte dell'articolo aggiuntivo va ricordato che l'Ente è anche proprietario di una colonia permanente a Cinisi che dovrà essere gestita o direttamente dalla Regione siciliana o dall'Ente minerario siciliano. Poichè non si tratta però di una attività specifica, il bene deve essere venduto, concedendosi alla Regione e all'Ente minerario il diritto di prelazione.

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

C O P P I . Vorrei un chiarimento. Il relatore, a proposito del Centro industriale, dice che esso va senz'altro trasferito alla Regione siciliana. Che cosa suggerisce questo provvedimento in proposito?

BANFI, relatore. Perchè la Regione siciliana è in grado di utilizzarlo e lo farà, probabilmente, attraverso l'Ente minerario siciliano. Ma l'Ente minerario è una emanazione della Regione e può avere l'attribuzione del Centro da parte della Regione stessa. Di qui l'opportunità di cedere gratuitamente il Centro alla Regione, la quale ne disporrà a sua volta nel modo che riterrà più opportuno.

FRANCAVILLA. Vorrei sapere per quale motivo la procedura che viene proposta per il centro di Terrapelata non si adotta per gli altri beni dell'EZI. Per la cessione gratuita del Centro industriale alla Regione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo prevede un'apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, quello del tesoro e la Regione; e questo mi pare giusto. Perchè non si fa la stessa cosa per gli altri beni patrimoniali dell'EZI, per i quali è invece previsto un diritto di prelazione nell'acquisto? Sappiamo bene come funziona questo diritto di prelazione!

BANFI, relatore. Per quanto riguarda il Centro industriale di Terrapelata, non vi può essere dubbio circa la sua destinazione, poichè si tratta di produzione dello zolfo; per quanto riguarda invece la colonia, essa sarà, io credo, opportunamente assidata all'Ente minerario siciliano; però bisogna vedere se l'Ente ha bisogno di questa colonia o se vi sono altri enti in Sicilia che potrebbero utilizzarla. Mi pare che voler vincolare il trasferimento della colonia, così come si fa per il Centro industriale, non sia opportuno. D'altra parte, la determinazione del prezzo avverrà da parte dell'Ufficio tecnico erariale: a quel prezzo l'Ente minerario e la Regione siciliana avranno il diritto di acquisto.

FRANCAVILLA. Non sono molto convinto di ciò che ha detto il relatore. In effetti, si tratta di beni che in tanto sono utili in quanto sono destinati a scopi di assistenza. Ora, non mi rendo conto perchè questi beni, anzichè essere affidati ad organismi statali o regionali, ad organismi cioè pubblici, debbano o, comunque, possano essere affidati ad organismi privati. Perchè non dobbiamo mettere l'Ente regione in condizione di svolgere un compito di assistenza?

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ma la Regione, alla quale viene ceduto gratuitamente il Centro industriale, data la sua attività specifica (come ha giustamente osservato il relatore), ha la possibilità di essere preferita nell'acquisto degli altri beni dell'EZI. Mi pare che l'osservazione del senatore Francavilla non abbia consistenza, dal momento che la Regione, se lo riterrà opportuno e tenendo conto degli interessi delle proprie popolazioni, potrà usufruire del diritto di prelazione previsto dal disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Ma lei sa come funziona tale diritto.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dipende da come lo si vuol fare funzionare.

FRANCAVILLA. Ecco il punto: dipende da come lo si vuole far funzionare.

PONTE. Ascoltate le osservazioni del relatore e del senatore Francavilla, debbo dire che concordo con quest'ultimo sulla opportunità di attribuire alla Regione siciliana la colonia di Cinisi, anche perchè l'Ente minerario non ha un organico tale da poter utilizzare in pieno questa istituzione. Attualmente la Regione si serve della istituzione medesima; infatti nella colonia sono ricoverati molti dei sinistrati del terremoto della provincia di Trapani, e ciò avviene a totale carico della Regione. Io

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

penso che si dovrebbe, con una dizione più precisa, prevedere l'attribuzione della proprietà della colonia alla Regione siciliana.

BANFI, relatore. Non è che io non sia disposto ad entrare in quest'ordine di idee, ma allora dovremmo stabilire che il trasferimento avviene a titolo gratuito. Non possiamo obbligare la Regione ad acquistare quel bene. Se riteniamo che la Regione debba acquistarlo, la formula non puo essere che quella del diritto di prelazione. Non vedo d'altra parte perchè la Regione siciliana dovrebbe avere gratuitamente dallo Stato, che già contribuisce in mille modi, questo bene patrimoniale.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Faccio osservare che la formula è stata suggerita dal Tesoro. Se si dovesse modificare la seconda parte dell'emendamento per prevedere la cessione a titolo gratuito degli altri beni dell'EZI, occorrerebbe chiedere un nuovo parere.

PONTE. In ogni caso, non c'è da prevedere una copertura.

F R A N C A V I L L A . Non vedo perche, essendosi il Ministero del tesoro espresso favorevolmente sulla prima parte, dovrebbe irrigidirsi sulla seconda. In fondo, si tratta di beni patrimoniali di pubblico interesse.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ricordo che ho fatto una premessa. Il Ministero aveva preparato un apposito disegno di legge, per il quale occorreva il consenso degli altri Ministeri interessati. Ma, approssimandosi la fine della legislatura, si è ritenuto di non attendere tale consenso e si è preferito discutere sulla base del disegno di legge Cuzari ed altri. Io stesso ho sollecitato il Presidente e la Commissione a porre in esame il disegno di legge n. 2340 perchè il Governo potesse inserirsi nel provvedimento. Gli emendamenti pre-

sentati sono il frutto di un accordo tra i Ministeri interessati. Se turbate l'armonia delle norme proposte, non so che cosa potrà accadere, dal momento che il disegno di legge dovrà essere approvato anche dalla Camera. La ragione dell'urgenza è proprio in questo. Voi stessi nel corso della precedente discussione mi avete rimproverato di voler porre un certo freno all'iter del provvedimento. Vi era infatti un problema di copertura. Ora il Ministero del tesoro ha trovato la copertura e penso che non si dovrebbero frapporre ostacoli all'ulteriore corso della discussione. La Commissione e comunque arbitra di fare quello che vuole.

M A M M U C A R I . Si potrebbe raccomandare che anche per la colonia permanente dell'EZI si abbia lo stesso trattamento che per il Centro industriale.

PRESIDENTE. Questo si può fare attraverso un ordine del giorno.

BANFI, relatore. Dichiaro subito che un ordine del giorno nel quale si chiedesse l'attribuzione gratuita della colonia alla Regione non l'accetterei; altrimenti reclamerei la stessa cosa per Milano dove esiste una analoga situazione.

MAMMUCARI. Non vedo per quale ragione la Regione siciliana debba ricevere gratuitamente il Centro di Terrapelata e debba invece pagare per l'acquisto della colonia, che è stata creata per assistere gli operai malati, i silicotici. C'è un nesso tra le due attività.

PRESIDENTE. Mi pare che la maggioranza della Commissione sia orientata per l'accettazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

FRANCAVILLA. Riconfermiamo le nostre osservazioni sull'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

76^a Seduta (21 febbraio 1968)

l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dal Governo.

(E approvato).

Art. 3.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'EZI, cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dell'EZI ai sensi del precedente articolo 2.

Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto. Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile.

All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

 \mbox{C} U Z A R I . Desidero fare alcune considerazioni circa la sistemazione del personale.

Quando abbiamo presentato il disegno di legge, ci siamo trovati di fronte alle notevoli difficoltà poste dal Tesoro, che non poteva consentire a che si innovasse rispetto allo stato giuridico generale del personale civile dello Stato; pur di uscire dalla situazione, abbiamo aderito al testo oggi in esame. La settimana scorsa però è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento un provvedimento riguardante la messa in liquidazione di un altro ente, l'EAM, il quale svolgeva funzioni delegate analoghe a quelle svolte dall'Ente zolfi. La differenza tra l'EAM e l'Ente zolfi è che quest'ultimo non costava niente allo Stato, mentre per l'altro non si può dire, forse, altrettanto. Comunque, con quel disegno di legge si è stabilito un principio completamente nuovo, e cioè che il personale dell'EAM viene assorbito dallo Stato in ruoli speciali aggiunti, conservando il trattamento economico di cui godeva al momento in cui era alle dipendenze dell'Ente. Dirò di più: anche coloro che non hanno il prescritto titolo di studio sono inquadrati egualmente nel gruppo A, come dirigenti. Ora, noi non vogliamo arrivare a questo. Debbo però onestamente rilevare che qui si crea una disparità gravissima.

Io avevo preparato degli emendamenti, che non facevano che riprodurre il testo del disegno di legge approvato dalla Camera per l'EAM. Però, data l'urgenza di approvare il provvedimento, rinuncerei a presentarli. Desidero comunque che sia consacrata a verbale la mia protesta contro questo modo settoriale di procedere. Non è possibile che i cittadini italiani siano divisi in categorie diverse a seconda del sostenitore che trovano! Nello stesso momento in cui si approva un disegno di legge che riconosce una serie di diritti a persone che si trovano in una determinata situazione, se ne dispone un altro in cui, in nome di principi che sono stati travolti, si negano gli stessi diritti ad altre persone che si trovano in una situazione analoga. Raccomando pertanto che in futuro venga riesaminata la situazione, affinchè siano eliminate certe sperequazioni.

FRANCAVILLA. In effetti qui si tratta di personale (sia pure in misura modesta: 40-42 unità) per il quale si prevede una certa sistemazione, ma non in relazione ad un diritto ormai riconosciuto per quanto riguarda tutti gli altri dipendenti da enti che sono stati assorbiti nelle Amministrazioni dello Stato, per i quali si sono sempre mantenute certe situazioni economiche almeno come assegni ad personam, perchè non gli si poteva togliere d'un tratto ciò di cui godevano nell'ente del quale erano alle dipendenze. Si dirà che si tratta di personale che dovrebbe essere licenziato e che invece si fa entrare in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione statale. Ma io credo che sarebbe giusto fare in modo che questo personale abbia un trattamento non molto diverso da quello goduto attual-

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

mente. Mi risulta, onorevole Picardi, che alcuni funzionari i quali avevano uno stipendio dell'ordine di 200-210 mila lire, nell'Amministrazione dello Stato vengono a percepire 70-80 mila lire. Dal momento che questa è la realtà, credo che il legislatore abbia l'obbligo almeno di cercare di ovviare a certi inconvenienti.

P O N T E . Ad ogni modo, la situazione di questo personale deve essere perequata a quella degli altri dipendenti dello Stato; non può questo personale ricevere un trattamento migliore di quello goduto da chi già è nei ruoli dell'Amministrazione statale. Anche questo aspetto va esaminato.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Vorrei pregare la Commissione di rendersi conto della situazione delicata in cui ci troviamo. Voler ottenere l'ottimo significa negare il buono. Se si dovesse esaminare a fondo la questione, sono convinto che non potremmo in questa legislatura mandare in porto il disegno di legge.

Ora, qual è il massimo inconveniente che può verificarsi? Che si determini una certa sperequazione con il personale dell'EAM, dove forse s'è creata una situazione un pò abnorme, non sappiamo come nè perchè. Ma innanzitutto osservo che si tratta di cose diverse: l'EAM è un ente parastatale. E poi il disegno di legge sull'EAM non è stato ancora definitivamente approvato e non sappiamo se sarà modificato. Facciamo però anche l'ipotesi peggiore, cioè che si crei veramente una sperequazione. Il senatore Francavilla diceva poco fa che si sa come funziona il diritto di prelazione. Si sa anche come vanno certe cose: leggine per cercare di ovviare ad eventuali ingiustizie ci sono sempre state e sempre ci saranno; l'esperienza ce lo insegna.

Ora, questo personale insiste per essere inquadrato nei ruoli del Ministero. Credo che anche il relatore abbia, come noi, ricevuto telegrammi in questo senso. Se la questione dovrà essere riveduta, sarà lo stesso Parlamento a farlo nella nuova legislatura. Per il momento, pregherei vivamente la

Commissione di essere sensibile ad un problema umano!

PRESIDENTE. Effettivamente, la finalità del disegno di legge presentato dai senatori Cuzari ed altri era quella dell'inquadramento nei ruoli del Ministero. Penso che tutte le osservazioni fatte, le quali rivelano una particolare sensibilità della Commissione, possano formare oggetto di raccomandazione. Procediamo pertanto nell'esame dell'articolo.

Il Governo propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indipensabile ».

F R A N C A V I L L A. Con questo emendamento viene eliminata la frase: « Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante, ecc. ... ».

BANFI, relatore. La frase è superflua, in quanto la liquidazione avviene secondo le norme generali previste in materia di licenziamento. Non c'è bisogno di inserire questa disposizione quasi si trattasse di una disposizione particolare.

M A M M U C A R I . Ma può sorgere il dubbio che questo personale passi automaticamente dall'Ente zolfi al Ministero dell'industria, senza che si realizzi nella pratica la scissione del contratto attraverso la normale forma della liquidazione. Si dovrebbe dire: « Ferme restando le attuali norme per la liquidazione... ».

BANFI, relatore. Ma nel primo comma è detto: « Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'EZI cessa alla fine del terzo mese... ».

C O P P I . Vorrei chiedere un chiarimento. Nell'articolo si dice che, previa auto-

76° SEDUTA (21 febbraio 1968)

rizzazione del Ministero competente, il personale indispensabile può essere trattenuto in servizio fino ad un anno per motivi di liquidazione aziendale. Ciò vuol dire che nel periodo oltre i tre mesi dalla messa in liquidazione dell'Ente questo personale sarà sempre alle dipendenze dell'Ente stesso, con il rischio che si verifichino delle discriminazioni.

M A M M U C A R I . In sostanza, per una parte del personale si ha l'assorbimento nei ruoli del Ministero, per un'altra parte si usa un trattamento di maggior favore.

BANFI, relatore. Ma l'assorbimento si avrà più tardi: viene solo rimandato.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Si tratta di un problema tecnico.

M A M M U C A R I . Ma per le esigenze della liquidazione può essere utilizzato il personale che passa al Ministero dell'industria. altrimenti si avrà una disparità di trattamento tra coloro che vengono subito assorbiti nei ruoli del Ministero e gli altri che sono trattenuti in servizio presso l'Ente, i quali avranno un trattamento di maggior favore per il fatto che mantengono la retribuzione attuale rispetto a coloro che si vedono invece decurtata la retribuzione di una cifra ingente.

PRESIDENTE. Debbo ancora ricordare che la finalità prima del disegno di legge è quella di assicurare a queste 40-42 unità un inquadramento nell'Amministrazione statale, acciocchè non si trovino in mezzo alla strada. Ora, se vogliamo prevedere tutti i casi particolari, non finiamo più. Queste norme sono state studiate per arrivare fin da oggi ad una giustizia per quanto possibile distributiva, salvo poi a rivedere la situazione, se ve ne sarà la necessità. Andiamo quindi avanti e vediamo di concludere.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Queste norme riproducono in sostanza l'articolo 12 della legge 4 novembre 1956, numero 1404, secondo il quale non è possibile che il trattenimento in servizio del personale strettamente indispensabile per le esigenze della gestione di liquidazione avvenga a tempo indeterminato, ma deve essere limitato nel tempo. Richiamandosi a questo principio, il Ministero del tesoro ha richiesto che anche per la gestione di liquidazione dell'EZI il personale sia trattenuto in servizio per un periodo non superiore ad un anno. Si sa, poi, che vi sono delle norme regolamentari, in base alle quali si darà sistemazione a tutto questo personale. Si tratta di amministrazione dello Stato, quindi non è che si possano fare delle differenziazioni tra il personale. Ripeto: se una sperequazione dovesse verificarsi rispetto a ciò che avverrà per l'EAM, si esaminerà la questione. Non c'è infatti alcun ostacolo a porre su uno stesso piano tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

COPPI. La mia preoccupazione è che vi sia una discriminazione. Ora, se ella mi desse assicurazione che il personale eventualmente trattenuto in servizio presso l'Ente per esigenze di liquidazione potrebbe essere già assunto dall'Amministrazione pubblica e perciò godere dello stesso trattamento usato per coloro la presenza dei quali non si rende necessaria per la liquidazione, noi approveremmo molto più a cuor leggero questo provvedimento. Ma l'ipotesi che alcuni, scelti dall'attuale datore di lavoro, possano continuare a fruire di un certo trattamento ed altri invece no, ci lascia oltremodo perplessi. Francamente, tutti sappiamo che e possibile una discriminazione che non risponda sempre ad esigenze di giustizia ed equità. Forse l'emendamento avrebbe potuto essere migliore, cioè tutti passano all'Ente pubblico ed alcuni sono comandati in servizio presso l'EZI per le esigenze della liquidazione.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Poichè il Presidente ha suggerito di formu-

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

lare un ordine del giorno, anche questa questione ne potrebbe formare oggetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Governo propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 3.

FRANCAVILLA. Penso che si sarebbe dovuto rendere esplicito il concetto che nessuno deve rimanere nell'Ente di provenienza, ma che tutti vengono assunti dall'Amministrazione dello Stato, la quale potrà poi comandare il personale necessario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3, che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 3.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'EZI, cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dell'EZI ai sensi del precedente articolo 2.

Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'EZI da almeno tre anni, con istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cennata data, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i limiti numerici e per le categorie e qualifiche che saranno determinate dal Ministro in relazione alla tabella allegata.

Le Amministrazioni dello Stato che ritengono necessario avvalersi stabilmente dell'opera di unità appartenenti al suddetto personale possono avanzare motivata richiesta al predetto Ministero che con il consenso dell'interessato ne dispone il trasferimento di concerto con l'Amministrazione richiedente.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'EZI anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e fino al termine indicato nell'articolo 3.

Il Governo propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio alle dipendenze dell'EZI da almeno tre anni, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'EZI anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 3, primo comma ».

B A N F I , relatore. Mi pare giusta la suddivisione in due commi distinti del contenuto del primo comma dell'articolo; ciò risponde ad una ragione di sistematica legislativa.

9° COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

- C O P P I . Vorrei chiedere se la tabella si riferisce all'inquadramento che avrà il personale allorquando sarà assunto dallo Stato.
- PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Si tiene conto della posizione che il personale verrà ad assumere.
- B A N F I , relatore. Vorrei far osservare che le 43 unità indicate nella Tabella diverranno in effetti 33, dato che 2 andranno in pensione e 8 sono già state assunte dalla Regione siciliana.
- C U Z A R I . Faccio notare che vi è personale che potrebbe passare all'Ente minerario, ma che non ha convenienza a farlo, in quanto per anzianità verrebbe ad essere estromesso prima di essere inquadrato nei ruoli dello Stato. Quindi, può darsi che vi siano dipendenti dell'EZI che operano nella Regione siciliana che preferiscono passare allo Stato anzichè avvalersi della legge regionale, secondo la quale, poi, una commissione dovrebbe fare una valutazione, eccetera. Sarebbe bene, pertanto, comprendere nella Tabella tutte le unità, in modo che vi sia la possibilità per il personale di optare per l'una o per l'altra forma di assunzione.

Quello che non comprendo, invece (e vorrei un chiarimento dal Governo) è perchè, dal momento che il personale viene assunto dallo Stato in relazione al titolo di studio, da 6 unità della categoria IV si passa a 12 e da 15 unità si passa a 9. Il numero è in relazione al titolo di studio?

- PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sì.
- C O P P I . Mi scusi se sono un po' pignolo. Ma vorrei ancora chiedere se la Tabella tiene conto delle esigenze della pubblica Amministrazione, che riceve nei suoi ruoli questi funzionari, o semplicemente prevede un inquadramento in relazione al titolo di studio o all'inquadramento che questo per-

- sonale aveva nell'Ente imprenditore. Si tratta cioè di tener conto di una situazione di fatto o di una prospettiva?
- PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Questo personale viene assunto in soprannumero, però nel Ministero ci sono parecchie disponibilità. Quindi la prospettiva è questa: il personale sarà utilizzato dall'Amministrazione nel modo meglio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa.
- C O P P I . Ma l'inquadramento previsto dalla Tabella tiene conto delle possibilità di utilizzazione, del titolo di studio o dall'inquadramento precedente?
- P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esclusivamente del titolo di studio.
- F R A N C A V I L L A . Secondo quanto ha spiegato il collega Banfi, 10 unità delle 43 previste nella Tabella dovrebbero non passare nei ruoli del Ministero. Ora, vorrei sapere se queste 10 unità vanno comprese tra gli impiegati delle categorie 3° e 4° oppure soltanto della 4°.
- C U Z A R I . Il personale dell'EZI presso la sede di Palermo è formato da 2 laureati, 3 diplomati, 1 con titolo di scuola media inferiore e 2 subalterni. Il personale invece presso la sede centrale è costituito da 3 laureati, 14 diplomati, 3 con titolo di studio di scuola media inferiore e 3 subalterni. Per cui, considerando il titolo di studio, la Tabella dovrebbe comprendere: 5 impiegati di prima categoria, 17 di seconda categoria, 16 di terza categoria e 5 di quarta categoria. Ora, la norma stabilisce che il personale, a seconda del titolo di studio, viene assorbito dallo Stato. Se il titolo di studio è quello che io ho indicato, perchè ad esso non corrisponde il numero indicato nella Tabella?
- PONTE. Probabilmente il principio che si applica non è esattamente quello del titolo di studio.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Pregherei di andare avanti nell'esame degli articoli, perchè della Tabella dovremo occuparci alla fine.

PRESIDENTE. Mi è sembrato opportuno che i colleghi si orientassero anche sulle cifre contenute nella Tabella. Personalmente pregherei di evitare dibattiti su casi individuali.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 proposto dal Governo, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

L'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella tabella allegata è subordinato al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonchè di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 3.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32 e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione della citata legge 4 febbraio 1966, n. 32, decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo.

FRANCAVILLA. Su questo articolo ho preparato degli emendamenti tendenti ad eliminare la disparità tra il trattamento attualmente goduto dai dipendenti

dell'EZI e quello che andranno a godere una volta inquadrati nei ruoli del Ministero. Credo che almeno due emendamenti potrebbero essere esaminati favorevolmente dalla Commissione, quello relativo ai 12 anni di anzianità e quello riguardante il titolo di studio. A proposito di questo secondo emendamento faccio notare che qualcuno dei dipendenti dell'EZI ha un titolo di studio straniero, valido ai fini dell'attività che attualmente svolge, ma che potrebbe non essere considerato valido per poter mantenere la medesima posizione nel passaggio all'Amministrazione dello Stato. Penso che si dovrebbe prevedere il riconoscimento di questi titoli. A tutto il resto rinuncerei.

COPPI. Vorrei far rilevare al senatore Francavilla che egli ha detto una cosa molto grave. Il personale viene liquidato da un'azienda in base ad una certa anzianità. Ora delle due l'una: o viene liquidato, per cui la sua anzianità è risolta e decorre una nuova anzianità alle dipendenze dello Stato, oppure rinuncia alla liquidazione ed allora può mantenere una certa anzianità. L'istituto della liquidazione di contratto privato, infatti, ha una sua dimensione e veste e quello della quiescenza ne ha una assolutamente diversa. Pertanto, sarebbe la prima volta, in questo campo, che si verifica una cosa del genere. Anche giuridicamente non vedo come sarebbe possibile conciliare le due cose.

PRESIDENTE. All'articolo 5, che diventerà articolo 6, è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« L'idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale è accertata da apposita Commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

BANFI, relatore. Sono favorevole a questo emendamento perchè il senso non cambia rispetto al testo originario. Si tratta semplicemente di una migliore formulazione.

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone, poi, un altro comma riassuntivo e migliorativo di altri commi dell'articolo 5 del seguente tenore:

« L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori ».

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Per l'inquadramento nella IV categoria si è dovuto prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio perchè ci siamo trovati di fronte ad alcuni casi singoli di persone che non si sapeva, diversamente, come collocare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo 5, nel testo proposto dal rappresentante del Governo, equivale al secondo comma del testo originario. Esso recita:

« Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 4 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo, infine, propone un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Il personale assunto è destinato a prestare servizio presso l'Amministrazione essere contrario a questi emendamenti.

centrale. È fatta salva la possibilità di assegnare il personale stesso agli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo di sette anni ».

BANFI, relatore. Sono contrario a questo comma aggiuntivo perchè, a mio avviso, non vi è alcuna ragione per cui si debba stabilire in una legge che il personale in questione debba essere destinato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Una volta inquadrato nell'Amministrazione dello Stato, esso sarà destinato dove si riterrà opportuno destinarlo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Si tratta, evidentemente, di una norma regolamentare. Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

FRANCAVILLA. Per quanto mi riguarda, sono del parere che si debba accettare questo emendamento presentato dal Governo.

Concordo con quanto detto COPPI. dal senatore Banfi perchè con questa norma, andremmo a creare dipendenti dello Stato di serie « A » e dipendenti di serie « B », consentendo ad alcuni di non muoversi ed obbligando altri, invece, a spostarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

A questo articolo sono stati, poi, presentati alcuni emendamenti dal senatore Francavilla, dei quali il presentatore ha già fatto cenno.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è contrario a questi emendamenti perchè esistono già delle norme in materia.

BANFI, relatore. Anch'io dichiaro di

76° SEDUTA (21 febbraio 1968)

PRESIDENTE. Insiste, senatore Françavilla?

FRANCAVILLA. No, li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti, allora, l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Al personale dell'EZI che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente articolo 3, pari a sei mensilità della retribuzione o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 180 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al precedente articolo 3.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore:

« Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, numero 32, e alla legge 6 dicembre 1966, numero 1077 ».

BANFI, relatore. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo di richiamare alla nostra memoria quali sono queste due leggi.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Per la verità in questo momento non ho presenti le due leggi. Esse trattano, comunque, materia relativa agli assegni integrativi.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 6, devo far rilevare che, così come per la prima e seconda categoria non di ruolo, anche per l'inquadramento nella terza categoria non può prescindersi dal possesso del prescritto titolo di studio in quanto, altrimenti, si verrebbe a concedere un beneficio finora ammesso unicamente per il personale statale non di ruolo che, prima dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiuntivi, aveva prestato la propria opera con l'espletamento di mansioni superiori a quelle della categoria quarta di appartenenza. Viceversa, per l'inquadramento nella quarta categoria non vi possono essere obiezioni, anche prescindendo dal titolo di studio. Devo avvertire che l'inquadramento disciplinato con l'articolo 6 non può riguardare le unità che in via normale hanno svolto mansioni proprie del personale salariato, unità che vanno più esattamente considerate e regolate a parte con i criteri e la disciplina vigenti per tale personale.

Per quanto riguarda le due leggi, ripeto, in questo momento non sono in grado di darvi notizie più precise. Ad ogni modo, se siete d'accordo, possiamo accantonare questo articolo in attesa di poter essere più preciso al riguardo.

B A N F I , relatore. Dichiaro di essere soddisfatto da quanto ella ha detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti, allora, l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6, proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Dopo l'articolo 6, che diventerà articolo 7, è stato presentato dalla senatrice Giuntoli Graziuccia un articolo aggiuntivo 6-bis del seguente tenore:

« Il personale dell'EZI già appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che non abbia superato i limiti di età, è riammesso in servizio e collocato in soprannumero nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica dal gior-

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

no successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 4.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione del precedente comma sono riassorbiti con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

B A N F I , relatore. Esprimo parere contrario, pur rimettendomi alla Commissione, perchè si tratta di personale che era già dipendente dal Ministero, trasferito all'EZI e che deve rientrare nella carriera statale come vi rientrano tutti.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi rimetto alla decisione della Commissione, però vorrei chiarire che, per lo statuto degli impiegati, si può rientrare nell'Amministrazione, riprendendo il posto lasciato, soltanto quando vi è disponibilità nel ruolo, per non creare disordini nel ruolo stesso. Viceversa entrare in soprannumero non crea alcun fastidio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6-bis proposto dalla senatrice Giuntoli Graziuccia.

(Non è approvato).

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1968 dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'EZI assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È stato proposto dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del preceden-

te articolo 3 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche inziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Nei concorsi per titoli presso le pubbliche Amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'EZI sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo ».

BANFI, relatore. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

FRANCAVILLA. Dichiaro che voterò a favore.

BERNARDINETTI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 il Governo propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Al personale dell'EZI che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 4 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata è corrisposta, in aggiunta alla indennità di anzianità, una indennità pari a tre mensilità della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo ».

La lettura è già stata di per sè sufficiente ad illustrare il nuovo articolo.

BANFI, relatore. Si tratta di una superliquidazione.

FRANCAVILLA. Sono d'accordo per l'approvazione di questo nuovo articolo.

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

BERNARDINETTI. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. (È approvato).

È stato, inoltre, proposto dal Governo di aggiungere il seguente altro articolo:

« All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle Amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Questo articolo riguarda la parte finanziaria relativa alla copertura che mancava nel testo.

BANFI, relatore. Sono favorevole.

Z A N N I N I . La Commissione finanze e tesoro ne ha preso visione?

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Certamente, ho già detto del parere espresso dalla 5^a Commissione.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo, proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Dirigenti		n.	1
Impiegati di 1ª categoria con funzioni direttive		»	3
Impiegati di 2ª categoria « A »		»	6
Impiegati di 2ª categoria « B »		»	15
Impiegati di 3 ^a categoria « A »		>>	7
Impiegato di 3 ^a categoria « B »		>>	1
Intermedi di 2º grado		»	3
Totale.		n.	36

SEDE DI PALERMO

Impiegati di 2ª categoria « A » Impiegati di 3ª categoria « A » Intermedi di 2º grado								>>	
		Totale		•	•	•	n.	7	

Totale . . n. 43

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

È stato presentato dal Governo il seguente emendamento tendente a sostituire l'intera tabella con la seguente:

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Personale di categoria I-b n. 5 Personale di categoria II . » 17 Personale di categoria III . » 9 Personale di categoria IV . » 12

Totale . . . n. 43

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. La modifica è stata necessaria perchè nella precedente tabella erano state comprese delle unità in più che non avevano titoli di studio e che sono state quindi trasferite nella categoria IV.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intera tabella, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Mi faccio interprete dei desideri della Commissione invitando il Governo, nella persona del sottosegretario Picardi, a tener conto il più possibile, nella applicazione della legge, delle considerazioni espresse dalla Commissione stessa nel corso del dibattito.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'invito della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, facendo presente che la Presidenza curerà il coordinamento del testo approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Arnaud ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici » (2688) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Arnaud, Radi, Loreti, Mattarelli, Gerbino, Pucci Ernesto, Zugno, Ferraris e Prearo: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I , relatore. Il disegno di legge n. 2688 di iniziativa del deputato Arnaud ed altri è stato approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1968. Il disegno di legge suddetto è composto di due soli articoli. Il primo dice: « Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte ». Su questo articolo il relatore non ha osservazioni da fare perchè è talmente chiaro e giustificato che non ha bisogno di illustrazioni.

Sul secondo articolo che recita: « I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte » è bene fornire qualche informazione. La possibilità di emanare norme tecniche in Italia è stata regolata dal decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, il quale riconosce al Consiglio nazionale delle ricerche la competenza tecnico-giuridica di compilare norme in questo settore. Per il settore elettrotecnico il Consiglio nazionale delle ricerche aveva delegato il Comitato elettrotecnico italiano quale ente coordinatore. Questo Comitato, che era stato fondato 9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

nel 1909 dalla Associazione elettrotecnica italiana, attualmente ha come soci promotori: il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Associazione elettrotecnica italiana, l'ENEL e l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche; funziona come organo normalizzatore in campo italiano ed ha anche ottenuto il riconoscimento in campo internazionale.

Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, il Consiglio nazionale delle ricerche aveva poi perso la facoltà di dare valore giuridico alle norme, e da allora il Parlamento non ha approvato nessuna norma che colmasse tale lacuna. Dobbiamo, del resto, ricordare che in tutti i Paesi, specialmente quelli del Mercato comune europeo, gli organismi similari del Comitato elettrotecnico italiano emanano delle norme giuridiche proprio nel settore della produzione, fabbricazione di materiali ed apparecchi elettrici ed elettronici. In Olanda, Francia, Germania ed altri Paesi la produzione è basata sulla attività del comitato elettrotecnico. È bene che anche in Italia si faccia una qualche cosa che compensi la lacuna esistente e al tempo stesso metta la produzione italiana alla pari con le produzioni degli altri mercati; e il disegno di legge in discussione tende a colmare questa lacuna.

In conclusione, due sono le considerazioni che possono indurre ad esprimere voto favorevole. In primo luogo la produzione verrebbe ad avere le garanzie più ampie sia a sal vaguardia dei consumatori, sia soprattutto ad evitare i luttuosi incidenti che, purtroppo, ogni tanto si verificano. In secondo luogo vi è da considerare che, mancando norme legislative chiare e precise nel settore della produzione italiana, vi è stato chi, o per ragioni economiche o per altre ragioni, ha prodotto materiale e apparecchi non sempre corrispondenti ai criteri di utilità e necessità per cui la nostra stessa esportazione all'estero non ha potuto avere quello sviluppo che altri prodotti di altri settori hanno avuto, e a ciò è necessario porre riparo.

Il relatore ritiene dunque di poter invitare gli onorevoli colleghi ad unirsi a lui in queste considerazioni e votare a favore del disegno di legge. B A N F I . A prescindere dalla formulazione dell'articolo 1 abbastanza ovvia, mi pare che il disegno di legge risponda alle esigenze esistenti soprattutto nel campo dell'esportazione. L'Italia ormai esporta installazioni, apparecchiature, macchinari in misura notevole e noi dobbiamo mettere i nostri esportatori in condizione di poter assicurare una uniformità qualitativa in aderenza a norme tecniche riconosciute da un organo qualificato, come appunto può essere il Comitato elettrotecnico italiano. È opportuno che i nostri prodotti siano esportati con tale garanzia.

Se avessimo avuto piu tempo a disposizione avrei chiesto una modifica all'articolo 1, perchè, ripeto, si tratta di una inutile enunciazione, ma poichè il contenuto dell'articolo 2 risponde del tutto alle esigenze accennate dichiaro che voterò a favore.

S E C C I . Anche io ritengo che il primo articolo sia pleonastico, inoltre credo che i tempi, i modi e le particolarità di una costruzione a regola d'arte rientrano nel campo dell'apprezzamento soggettivo.

Sull'articolo 2 sono d'accordo; vorrei, però, fare osservare che il Comitato elettrotecnico italiano si riferisce nel suo esame, valutazione e accertamento, sempre al criterio generale del lavoro eseguito a regola d'arte. È vero che il Comitato ha esperienza sufficiente anche per fissare per ogni singola produzione e ogni singolo apparecchio condizioni specifiche, ma sarebbe auspicabile che si attuasse una specie di normativa sulle caratteristiche tecniche che deve avere ogni apparecchio, e su tutte le modalità di collaudo che occorrono per la valutazione delle singole costruzioni. Non sappiamo entro quali termini e limiti potrà essere valida una semplice dichiarazione che quella tale produzione è eseguita a regola d'arte. In altre parole non lasciamo ad un Istituto, sia pure insospettabile, l'intera facoltà di dire « va bene » oppure « non va bene »; dobbiamo far sì che le norme e le modalità di collaudo. le caratteristiche tecniche e tecnologiche delle apparecchiature siano scritte e precisate in modo che il singolo produttore possa attenervisi.

9° COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

76^a SEDUTA (21 febbraio 1968)

Precisato ciò, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

C O P P I . La mia parte politica vede con piacere l'approvazione del disegno di legge: esprimerò quindi voto favorevole. Anche a me l'articolo 1 sembra pleonastico, penso, però, che il legislatore intenda riferirsi alle stesse norme prescritte dal CEI per tutta quello che attiene alla materia. Soprattutto la parte antinfortunistica, problema grave che riguarda l'industria, i lavoratori, gli utenti domestici, raccoglie il favore del mio gruppo. Siamo lieti che venga dato corso a questo disegno di legge e siamo lieti che queste prescrizioni vengano intese in modo perentorio; esse sono dettate da motivi di ordine commerciale e di carattere tecnologico-commerciale; il loro rispetto garantisce il prodotto e tale garanzia dovrebbe rendere più scorrevole il rapporto commerciale.

FRANCAVILLA. Come ha già detto il senatore Secci, il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge, e lo è perchè sono cadute le riserve sull'ufficialità del Comitato elettronico italiano e perchè con tale provvedimento si possono eliminare certe pretestuose richieste di controlli tecnici da parte dei soci del MEC. Tuttavia, una cosa vorrei dire a futura memoria: abbiamo bisogno di una razionalizzazione legislativa delle materie tecnologiche e di una loro unificazione sulla base di un elemento coordinatore; sotto questo aspetto il disegno di legge non affronta, a nostro avviso, la questione nei suoi termini reali. Non ignoriamo gli elementi positivi del disegno di legge, però indichiamo al futuro legislatore la necessità di affrontare e risolvere questo problema.

Z A N N I N I , relatore. Desidero fare una ulteriore precisazione. Il Comitato elettrotecnico italiano è composto dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Associazione elettrotecnica italiana, dall'ENEL e dalla Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche; il funzionamento di questo Comitato è tale per cui ogni norma che viene emanata diventa legge co-

me in altre Nazioni. Ogni norma è dettata in base a studi ed esperienze che questi Enti e queste Associazioni, di cui fanno parte produttori e industriali, svolgono e attuano in collaborazione; si tratta di un'organizzazione veramente completa.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei, in primo luogo, ringraziare la Commissione che si è mostrata unanime nell'approvare il disegno di legge e, in secondo luogo, vorrei rispondere alle osservazioni che giustamente sono state fatte dal senatore Banfi e da altri colleghi sul contenuto dell'articolo 1. Anche alla Camera furono fatte le stesse osservazioni e si propose di trasformare il testo del disegno di legge in un articolo unico; sarebbe stato più presentabile esteticamente e sotto il profilo tecnicogiuridico meglio formulato; però, a questa soluzione si obiettò che le norme, soltanto perchè emanate dal Comitato elettrotecnico nazionale, non possono divenire norme di legge pur avendo il Comitato stesso tutti i caratteri dell'ufficialità; infatti vi è sempre possibilità di una delega ad altri Enti.

Divenne dunque necessario introdurre nel disegno di legge l'affermazione di principio che, pur rimanendo priva di una sanzione di carattere giuridico (come del resto altre norme del genere) permette di trasformare le norme esecutive di esso principio in norme di legge. E poichè, per ora, in Italia il solo ad occuparsi della materia ed emanare norme è il Comitato elettrotecnico, si è ritenuto opportuno fare un articolo separato per poter con facilità recepire, in futuro, le norme emanate da un altro Ente che, eventualmente, si occuperà della materia. Dunque l'affermazione di principio contenuta nell'articolo 1 è valida ed anche il contenuto dell'articolo 2 è valido.

Concludendo queste brevissime considerazioni ringrazio e prego la Commissione di passare alla votazione ed approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

9° COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

76ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

(È approvato).

Art. 2.

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari